



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Spett.le

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina
uspme@postacert.istruzione.it
marilena.serrano@istruzione.it
matteogiovanni.crino@istruzione.it

E, p.c.

Ministero dell'Istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Direzione generale per il personale scolastico
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

Oggetto: riscontro a quesito concernente la validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, si precisa che, sul versante strettamente normativo, le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018).

Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Del resto, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 - allegati).

Sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, i corsi per l'ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest'Ufficio, non hanno valore legale.

Cordialità.

IL DIRIGENTE

Dott. Alessandro NICODEMI

Documenti allegati:

- 1) Decreto del Direttore generale n. 6/2012;
- 2) Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022.



Firmato digitalmente da
NICODEMI ALESSANDRO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il DPCM n.98 dell'11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e in particolare l'art.4 che fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano, obiettivi, priorità, piani e programmi;

VISTA la Direttiva MIUR n.90 del 2003 per l'accREDITamento degli Enti di formazione;

VISTO il CCNL 2006-2009 del comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed in particolare l'articolo 64 che riconosce come diritto la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento per il personale ,in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità;

VISTO altresì l'art.67 comma 1 del citato CCNL che prevede il principio di accREDITamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione delle iniziative di formazione;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 che sostiene il principio della trasparenza ed in particolare dell'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 12 maggio 2009 relative al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore (ET2020) dell'istruzione che individua la necessità di garantire un livello elevato dell'insegnamento, una adeguata formazione iniziale e uno sviluppo professionale continuo per i docenti, attraverso il perseguimento dell'obiettivo strategico 2: Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;

VISTA la comunicazione COM/2012/0669 dal titolo "Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic Outcomes" della Commissione Europea al Parlamento Europeo che sottolinea la rilevanza di intraprendere un rinnovamento delle competenze dei docenti, orientando le scuole al continuo cambiamento sociale ed economico;

VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 20 maggio 2014, che evidenziano l'importanza di garantire ai docenti un aggiornamento professionale sulle proprie discipline e su nuovi modelli innovativi ed efficaci d'insegnamento che includano quelli basati sulle nuove tecnologie;

VISTO il rapporto Eurydice "The teaching profession in Europe" del 25 giugno 2015, in cui vengono analizzate le politiche sui sistemi di Istruzione attuate dai vari Paesi e i bisogni dei



docenti, con particolare riferimento a: condizioni di lavoro, formazione iniziale, sviluppo professionale continuo, mobilità e attrattività della professione;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio dei docenti di ruolo, ed in particolare l'art.1 comma 124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 ed in particolare l'art.1 comma 121 che, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, istituisce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

RAVVISATA la necessità di comparazione con altri Paesi per migliorare il posizionamento del livello di istruzione del nostro Paese nelle classifiche e nelle analisi internazionali (OECD-PISA, TALIS, etc.);

CONSIDERATA l'urgenza di formare i docenti all'uso di nuove metodologie didattiche, capaci di governare le tecnologie digitali attraverso un approccio che favorisca lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale negli alunni;

CONSIDERATA la centralità del monitoraggio delle azioni educative e della loro valutazione come elementi imprescindibili del processo d'insegnamento e di apprendimento;

RAVVISATA la necessità di superare la composizione frammentata dei saperi e delle materie di insegnamento, rigidamente formalizzate, per offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi da un contesto sociale ed economico in continuo mutamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n. 82 del 2005, è necessario digitalizzare i servizi offerti dalle pubbliche Amministrazioni, in modo da garantire un'effettiva semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; e che l'attuale procedura di accreditamento è realizzata attraverso flussi cartacei;

CONSIDERATA l'opportunità di includere all'interno di un "ecosistema digitale" della formazione per il personale del comparto scuola gli enti accreditati, la gestione dell'offerta formativa ed il monitoraggio continuo delle iniziative anche al fine di correlare efficacemente l'impatto delle iniziative formative con i risultati del livello d'istruzione degli alunni del nostro Paese;

VALUTATA la necessità di definire una nuova procedura che utilizzi le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il personale del comparto scuola, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza e pubblicità dell'offerta delle iniziative formative su tutto il territorio nazionale;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;



ADOPTA
la seguente direttiva:

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente direttiva disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.
2. Presso il Ministero è istituita una piattaforma on-line per l'accREDITamento, la qualificazione e il riconoscimento dei corsi dei soggetti che erogano la formazione e per l'incontro tra domanda e offerta di formazione.
3. Il Ministero cura la tenuta e l'aggiornamento di tre elenchi, pubblicati sulla medesima piattaforma, contenenti:
 - a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola;
 - b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell'offerta formativa;
 - c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell'aggiornamento del personale scolastico.
4. Gli elenchi di cui al comma 3 lettere a) e b) riportano, per ciascun soggetto, l'indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati in allegato alla presente direttiva;
5. Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b).
6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione singole o in rete sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3.
7. Le Amministrazioni centrali che pianificano iniziative e destinano risorse alla formazione del personale scolastico nella realizzazione dei propri fini istituzionali non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3. Le finalità di tali azioni devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi delle istituzioni scolastiche e devono essere condivise con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
8. I corsi erogati ai sensi di questa direttiva non possono in alcun modo essere finalizzati al rilascio di titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche.
9. Gli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva possono essere periodicamente rivisti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini di coordinarle con le esigenze del sistema di istruzione.

Articolo 2

(Requisiti necessari per ottenere l'accREDITamento)



1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) i soggetti che:
 - a) dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
 - b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva.
2. Con riferimento ai consorzi ed alle associazioni di secondo grado, il requisito di cui al comma 1, lett. a) deve essere soddisfatto rispettivamente da tutti i soggetti consorziati e associati. Il requisito di cui al comma 1, lett. b) deve essere soddisfatto dalla maggioranza dei soggetti.
3. Per ottenere l'accreditamento, è necessario:
 - a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l'accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni;
 - b) indicare non più di cinque ambiti, come da allegato, relativi alle iniziative formative da realizzare;
 - c) disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
 - d) impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;
 - e) garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi se non ospitati nelle scuole;
 - f) avere svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi;
 - g) avere effettuato sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate;
 - h) progettare, in almeno tre regioni, una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo;
 - i) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle azioni di formazione future;
 - l) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti;
 - m) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

Articolo 3

(Requisiti necessari per ottenere la qualificazione)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) le associazioni disciplinari e le associazioni professionali del personale scolastico che:
 - a) dispongono al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;



b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione del personale docente.

2. Per ottenere la qualificazione, è necessario:

- a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore, in almeno tre Regioni;
- b) indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare;
- c) avere effettuato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) e aver realizzato, in almeno uno degli ambiti per cui si chiede la qualificazione, un percorso formativo e relativo monitoraggio, riconosciuto e validato dall'Amministrazione;
- d) disporre di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;
- e) progettare una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o in rete, appartenenti ad almeno tre Regioni;
- f) effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate;
- g) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle iniziative future;
- h) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici prodotti e forniti ai partecipanti;
- i) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva.

3. I Soggetti qualificati possono collaborare con le istituzioni scolastiche singole o collegate in rete, ad iniziative formative rivolte al personale del comparto scuola, nell'ambito del piano dell'offerta formativa di cui alla legge n.107 del 13 luglio 2015.

Articolo 4

(Presentazione delle richieste di accreditamento o di qualificazione)

- 1. La richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a) e b), completa di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti necessari, deve essere effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva, con le modalità definite dalla Direzione generale per il personale scolastico, entro il 15 ottobre di ciascun anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta. In caso di esito positivo della procedura, le nuove iscrizioni sono efficaci dall'anno scolastico successivo.
- 2. Alla richiesta di accreditamento o di qualificazione il soggetto richiedente deve allegare lo statuto e l'atto costitutivo nonché tutta la documentazione comprovante il possesso, alla data di cui al comma 1, dei requisiti previsti dall'articolo 2 o dall'articolo 3 della presente direttiva. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti comporta l'esclusione dalla procedura.



3. L'attività formativa pregressa deve essere documentata con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Il progetto di attività futura, da realizzarsi nell'anno scolastico successivo, deve essere completo delle seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari (con particolare riferimento all'ordine di scuola), materiali e tecnologie che si intendono utilizzare, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie di verifica finale.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, formula per ogni richiesta un motivato parere di ammissibilità in base:
 - a) alla verifica della completezza della documentazione presentata;
 - b) all'accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 o all'articolo 3;
 - c) alla valutazione complessiva della qualità e della significatività, per lo sviluppo professionale del personale scolastico, delle iniziative formative documentate.
5. Sulla base del parere favorevole del Comitato tecnico nazionale, il Direttore Generale per il personale scolastico predispone - con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività futura - specifici interventi di accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e della qualità delle azioni formative attuate dal richiedente. Il Direttore, tenuto conto degli esiti di tali accertamenti, decide in via definitiva in merito all'iscrizione del richiedente negli elenchi di cui all'articolo 1.
6. Le iniziative formative promosse dai soggetti accreditati o qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di presentazione della domanda, quelle realizzate a seguito di incarico sono attuate immediatamente. Il personale del comparto scuola potrà partecipare alle predette iniziative iscrivendosi esclusivamente attraverso la piattaforma on-line. La partecipazione ai corsi di formazione contempla il diritto all'esonero dal servizio del personale scolastico che vi partecipi, nei limiti previsti dalla vigente normativa.
7. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente e gli assegna un termine, non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 maggio, per presentare eventuali controdeduzioni.
8. Se la procedura di accreditamento o qualificazione non si conclude positivamente entro il 15 luglio, il richiedente, sanati i motivi di esclusione, ha la facoltà di presentare nuovamente la domanda entro il citato termine del 15 ottobre, per il successivo anno scolastico.

Articolo 5

(Presentazione delle richieste di riconoscimento dei corsi)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lett. c) di uno o più corsi di formazione per il personale scolastico i soggetti che:
 - a) dispongono di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico;
 - b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato alla presente direttiva.
2. Le richieste di riconoscimento dei singoli corsi devono pervenire entro il 15 ottobre di ogni anno. La violazione di tale termine comporta l'improcedibilità della richiesta.



3. Le richieste possono riferirsi ad attività di formazione a carattere nazionale o regionale. Nel primo caso devono essere presentate osservando l'apposita procedura prevista dalla piattaforma on-line del Ministero; nel secondo, devono essere inoltrate con le modalità definite da ciascun Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

4. Alle richieste, deve essere allegato lo statuto e l'atto costitutivo nonché un progetto formativo di almeno 20 ore da effettuarsi in almeno tre regioni nel caso di attività di formazione a carattere nazionale, e da attuarsi nell'anno scolastico successivo, nel quale vanno specificati:

- a) il tema;
- b) le finalità, gli obiettivi e la metodologia di lavoro;
- c) il programma dei lavori;
- d) il nominativo del direttore responsabile con relativo curriculum;
- e) i nominativi dei relatori;
- f) i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola con l'indicazione degli Istituti scolastici di provenienza;
- g) il periodo e la sede di svolgimento del corso se non si tratta di scuole;
- h) la mappatura delle competenze attese;
- i) le modalità di verifica finale.

Per i corsi a carattere nazionale riconosciuti, sarà cura dello stesso Ente, inserire le suindicate informazioni nella piattaforma on-line. Il personale del comparto scuola utilizzerà la procedura on-line predisposta dal MIUR per l'iscrizione ai suddetti corsi di formazione.

5. Alla richiesta di riconoscimento dei corsi devono essere allegati lo statuto e l'atto costitutivo. La mancata o incompleta presentazione della documentazione suddetta comporta l'esclusione dalla procedura.

6. I soggetti che intendono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento di iniziative già autorizzate nell'ultimo triennio non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. È sufficiente riportare nella richiesta gli estremi del precedente riconoscimento e presentare, ai sensi della normativa vigente, una dichiarazione di permanenza dei requisiti di legittimazione per il riconoscimento del corso.

Articolo 6

(Monitoraggio delle attività formative)

1. I soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I consorzi e le associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del personale scolastico ogni variazione, successiva alla presentazione della domanda, della loro composizione.
2. La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano l'avvio del procedimento volto a espungere il soggetto interessato dall'elenco in cui è iscritto.
3. I soggetti proponenti singoli corsi di formazione comunicano inoltre ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio la sede del corso ed il programma dei lavori, in



modo da consentire la verifica e la valutazione delle attività relativamente ai profili indicati all'articolo 5.

Articolo 7

(Comitato tecnico nazionale per l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione, per la qualificazione delle Associazioni professionali e/o disciplinari e per il riconoscimento di singoli corsi)

1. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei singoli corsi viene costituito presso la Direzione Generale per il personale scolastico un Comitato tecnico nazionale che esprime un parere obbligatorio ma non vincolante da rendere comunque pubblico sulla piattaforma on-line, ed è composto da esperti nominati con decreto del Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione delle caratteristiche che, dichiarate o documentate, costituiscono gli indicatori da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento, per la qualificazione e per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione.
2. Il Comitato tecnico nazionale è composto da esperti esterni ed interni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. È fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, ove spettanti, a carico del capitolo di spesa 1396 pg. 3 per i componenti interni e 1396 pg. 10 per i componenti esterni iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. I componenti del Comitato tecnico nazionale non devono incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dall'ordinamento vigente.
5. Il Comitato tecnico nazionale predispone, altresì, i piani periodici di monitoraggio qualitativo, dandone informazione al Direttore Generale per il personale scolastico.
6. Sulla base dei piani periodici di monitoraggio e di verifica, nonché dei dati raccolti attraverso la piattaforma on-line, la Direzione Generale per il personale scolastico predispone e pubblica, sulla stessa piattaforma, un rapporto annuale ed un cruscotto statistico con informazioni relative alle attività formative realizzate e alla partecipazione dei docenti.

Articolo 8

(Impugnativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'accreditamento o della qualificazione è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Articolo 9



(Disposizioni transitorie)

1. Gli enti attualmente già accreditati dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 30 settembre 2016.
2. Gli enti che saranno accreditati nel corso dell'anno 2016 dovranno adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 2 e 3, e iscriversi alla piattaforma on-line, fornendo la documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti, entro il 31 gennaio 2017.

Articolo 10
(Oneri Finanziari)

1. La presente Direttiva non comporta oneri finanziari a carico del bilancio del MIUR, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3.

Roma, 21/03/2016

IL MINISTRO
Stefania Giannini

*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93*

Registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016

RICHIESTA
DAL
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE
X IL PROTOCOLLO

Da noreply.pdgf@istruzione.it

A didattica@abama.it

Oggetto: M.I. – Piattaforma della Formazione – Richiesta
ABILITAZIONE N. 24541 APPROVATA – AUTORIZZAZIONE
CONCESSA ART. 1 COMMA 5 DIRETTIVA 170/2016

Spett.le Accademia di Belle Arti "MICHELANGELO" AGRIGENTO, La
presente per informarla che la richiesta per l'inserimento dei corsi di
formazione (Master – Perfezionamenti – Certificazioni) destinati alla
formazione del personale scolastico è stata approvata dal Comitato
Tecnico Nazionale del Ministero dell'Istruzione:

**Abilitazione n. 24541 Ente di per sé accreditato ART. 1 COMMA 5
DIRETTIVA 170/2016**

Sono Soggetti già qualificati per la formazione del personale della Scuola
"Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti
pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani", (art. 1,
comma 5), "le istituzioni scolastiche" (art. 1, comma 6), "le Amministrazioni
centrali" (art. 1, comma 7).

Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente
accreditato/qualificato (art. 1 comma 5 direttiva 170/2016) sono
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione.

Le attività di formazione dovranno svolgersi a partire dall'anno scolastico
2017/18, anno in cui il docente può fruire anche del bonus per la
formazione. I docenti che partecipano all'attività di formazione di un Ente
accreditato/qualificato hanno diritto all'esonero dal servizio, secondo le
disposizioni vigenti. Le iniziative di formazione rientrano nell'obbligatorietà
della formazione prevista dalla Legge 107/2015, art 1, comma 124.

I soggetti di per sé accreditati non devono chiedere il riconoscimento dei
singoli corsi.

I singoli corsi di formazione (Master – Perfezionamenti – Certificazioni)
istituiti dalle istituzioni di cui all'art. 1 comma 5 della direttiva sono
riconosciuti e validi ai fini dell'aggiornamento del "personale scolastico"
(art. 1, comma 3 direttiva 170/2016).

E' possibile visionare la richiesta accedendo con le credenziali rilasciate
alla piattaforma on line: <http://istruzione.it/pdgf/> nella sezione "Le mie
Richieste" oppure nella sezione Notifiche dell'area Riservata.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - Ufficio II

*Al Ministero della Pubblica Istruzione
c.a. dott. Giuseppe Fiori, Direttore Generale del Personale della scuola*

Nota prot. n. 7989 del 31.10.2007

rif. MIUR prot. 6835 del 19.9.2007

Oggetto: *valutazione dei corsi Master del settore artistico, musicale e coreutico.*

Viene segnalato che alcuni Uffici Scolastici Provinciali, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria ad esaurimento non valutano i Master attivati dalle Accademie di Belle Arti, in quanto ritengono tali titoli non assimilabili a quelli universitari.

Al riguardo, in via preliminare, si ricorda che la legge 508/99 ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, dichiarando le Accademie e le altre istituzioni artistiche, sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Inoltre, l'art. 6 del Decreto Legislativo 25 settembre 2002, n. 212, coordinato con legge di conversione 22 novembre 2002, n. 268, recante norme sulla valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, al comma 1, ha previsto, esplicitamente, che i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della predetta legge 508/99, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.

Lo stesso articolo, al comma 3, ha disposto che i possessori dei suddetti diplomi o attestati, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti, ai fini del conseguimento dei suddetti diplomi sono, altresì valutati nell'ambito di corsi di laurea presso le Università.

Il comma 3 bis del medesimo articolo, inoltre, ha equiparato detti titoli alle lauree previste dal Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509.

Il successivo D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni evidenzia specificatamente che, al pari del settore universitario, nell'ambito del settore AFAM, possono essere attivati corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

Inoltre l'art. 7 dello stesso Decreto, nel definire le modalità di accesso ai vari corsi, stabilisce che per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, mentre per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea ed in alcune ipotesi è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

E' di tutta evidenza, pertanto, la chiara assimilabilità dei titoli rilasciati all'interno del sistema universitario e del sistema AFAM, avendo entrambi lo stesso valore legale per l'accesso al terzo livello dell'alta formazione.

Per quanto sopra, si invita codesta Direzione a dare indicazioni agli Uffici scolastici competenti, chiarendo che i master o i corsi di perfezionamento del settore AFAM, sono equiparati ai master universitari e, come tali, valutabili per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Ciò al fine di non danneggiare gli studenti del suddetto settore e non creare disparità di trattamento con gli studenti universitari.

Si segnala l'urgenza e si confida nella disponibilità di codesto ufficio.

Il Direttore Generale: dott. Giorgio Bruno Civello



Ministero della Pubblica Istruzione

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per il personale della scuola – Uff. III

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Nota prot. n. AOODGPER. 22538 del 27 novembre 2007

Oggetto: *Graduatorie ad esaurimento. Valutazione Master del settore artistico, musicale e coreutico.*

Si invia, per opportuna conoscenza e norma, l'unità nota prot. n. 7989 del 31 ottobre 2008, con la quale la Direzione Generale per l'Alta formazione Artistica, musicale e Coreutica del Mi.U.R. chiarisce che *"i master o i corsi di perfezionamento del settore A.F.A.M. sono equiparati ai master universitari e come tali valutabili per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento"*.

p. Il Direttore Generale, Giuseppe Fiori: G. Pilo



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

cerca



UNIVERSITÀ

RICERCA

AFAM

[Home](#) | [URP](#) | [Argomenti più richiesti – FAQ](#) | [FAQ Post laurea](#)

FAQ Post laurea

1-Master - informazioni generali e sistema di accreditamento

I Master, che si distinguono in I e II livello, hanno la finalità di approfondimenti tematici autonomamente offerti dagli Atenei e sono regolati dall'art. 3 comma 9 del D.M. 270/2004 (regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, ai sensi della L. 127/1997). A differenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), per i soggetti che offrono formazione per il personale scolastico (ai sensi della Direttiva 170/2016), non vi è presso il Ministero dell'Università e della Ricerca l'accreditamento e/o il riconoscimento di soggetto qualificato deputato all'erogazione di Master o «crediti formativi universitari (CFU) al di fuori del sistema Universitario. Al corso di Master si accede secondo due modalità:

- con la Laurea triennale, titolo accademico di I livello, si potrà conseguire un Master universitario di I livello;
- con la Laurea magistrale, titolo accademico di II livello, si potrà conseguire un Master universitario di II livello.

Quanto all'aspetto più strettamente didattico, i Master universitari vengono disciplinati nel regolamento didattico di ciascun Ateneo in piena autonomia universitaria. Dal suo canto, ai sensi del DM 270/2004, il Ministero stabilisce solo i requisiti della durata minima del percorso formativo di un Master annuale, ossia 60 crediti, pari a 1500 ore di lavoro complessivo per lo studente.

Naviga la sezione

[FAQ Diritto allo studio](#)[FAQ Doppia Laurea](#)[FAQ Post laurea](#)



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi universitari o accademici che costituiscono requisito di accesso ai concorsi di cui al medesimo decreto legislativo, nonché gli eventuali costi a carico degli interessati e gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano curricolare;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181;
- VISTO l'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede che il decreto di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo disciplini altresì l'ordinamento didattico dei percorsi di formazione iniziale, tirocinio e inserimento, su proposta della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente di cui all'articolo 14 e fermi restando i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con il quale sono state revisionate ed integrate le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
- RITENUTO urgente definire i settori scientifico/artistico disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b), dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in considerazione del carattere propedeutico di tale disciplina rispetto al reclutamento ordinario dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- DATO ATTO che il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, all'articolo 5 dispone in merito ai requisiti di accesso ai concorsi per posti di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitando l'accesso ai predetti concorsi a coloro che posseggono, congiuntamente al titolo di studio universitario o accademico previsto dalla vigente normativa in materia di classi di concorso, anche 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre degli ambiti disciplinari: a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; b) psicologia; c) antropologia; d) metodologie e tecnologie didattiche;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale in data 7 giugno 2017, in particolare la parte ove individua la necessità di una fase transitoria per l'applicazione della suddetta normativa, soprattutto al fine di operare i necessari aggiustamenti dei settori scientifico disciplinari individuandone alcuni specifici per le metodologie e le tecnologie per la didattica;
- VISTO il verbale n. 21 del 6 luglio 2017 della Commissione per le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici AFAM;
- ACQUISITO in data 26 luglio 2017 l'ulteriore parere del Consiglio Universitario Nazionale in merito allo schema del presente provvedimento;
- ACQUISITO in data 31 luglio 2017 l'ulteriore parere da parte della Commissione per le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici AFAM;
- RITENUTO opportuno procedere alla emanazione di un urgente provvedimento teso ad individuare in una prima fase transitoria i 24 CFU/CFA che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, così da consentire agli studenti universitari e AFAM, ai laureati magistrali, nonché ai diplomati accademici di secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della partecipazione al concorso di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- CONSIDERATO che a regime il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che definisce gli ordinamenti didattici dei citati percorsi di formazione iniziale tirocinio e inserimento, è adottato sulla proposta dell'istituenda Conferenza Nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di cui all'articolo 14 dello stesso decreto legislativo;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per “*decreto legislativo*” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
 - b) per “*Ministro*” o “*Ministero*” si intende il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) per “*istituzioni universitarie*” e “*accademiche*” si intendono le università statali e non statali, incluse le università telematiche, e le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute;
 - d) per “*crediti*” si intendono i crediti formativi universitari o accademici;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- e) per “*settori disciplinari*” si intendono i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249, e successive modificazioni, nonché i settori artistico-disciplinari di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, nn. 89 e 90, e 30 settembre 2009, nn. 125, 126 e 127 e successive modificazioni;
- f) per “*percorso FTT*” si intende il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- g) per “*concorso*” si intendono i concorsi nazionali pubblici, per titoli ed esami, per selezionare i candidati all'accesso al percorso FTT, di cui al Capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- h) per “*classi concorsuali*” si intendono le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni;
- i) per “*corso di studio*” si intende il corso di laurea o il corso di laurea magistrale presso le università, o il corso di diploma di primo o di secondo livello presso le istituzioni AFAM;
- l) per “*corsi di specializzazione*” si intendono il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- m) per “*crediti curriculari*” si intendono i crediti conseguiti da studenti universitari e AFAM corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell'interessato;
- n) per “*crediti aggiuntivi*” si intendono i crediti conseguiti da studenti universitari o AFAM corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle del piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell'interessato;
- o) per “*crediti extra-curricolari*” si intendono i crediti conseguiti a seguito di attività formative svolte dagli interessati presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad uno specifico corso di studio.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Nelle more dell'istituzione della Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo e della conseguente emanazione del decreto del Ministro di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, viste le scadenze stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo, considerata l'urgenza di provvedere ad individuare i settori disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

concorsi, il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo, i settori disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il conseguimento dei predetti 24 crediti.

2. Il presente decreto stabilisce altresì le modalità con le quali il conseguimento dei suddetti crediti in forma aggiuntiva costituisce per gli studenti interessati un prolungamento della durata normale del corso di studio.

3. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, i contenuti del presente decreto costituiscono una prima attuazione del percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto, da armonizzare con gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione, nonché con le ulteriori attività formative e di tirocinio del percorso FTT, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo.

4. Gli obiettivi formativi di cui al comma 1 sono definiti nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto e fornisce un primo quadro di riferimento utile per l'individuazione dei contenuti minimi di conoscenze e competenze necessarie per l'accesso al concorso.

Articolo 3

(Percorsi formativi e modalità organizzative per il conseguimento dei 24 crediti)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, le istituzioni universitarie o accademiche interessate, anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l'acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso.

2. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 i crediti aggiuntivi ed extra-curricolari non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario o AFAM, anche se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche, e non possono essere acquisiti con modalità telematiche per più di 12 crediti.

3. I percorsi consistono in attività formative e relativi esami per un totale di 24 crediti, coordinati tra loro al fine di raggiungere gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A, in relazione ai contenuti e alle attività formative di cui agli allegati B e C. I 24 crediti sono relativi ai seguenti ambiti disciplinari, cui corrispondono i settori scientifico ed artistico disciplinari indicati a fianco:

a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PED e ai settori CODD/04, ABST/59 e ADPP/01. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05 a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini della pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

b) psicologia: le attività formative afferenti a tutti i settori disciplinari M-PSI e ai settori CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03 e ISDC/01. Sono utili anche le attività formative afferenti al settore disciplinare ADPP01 a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini della psicologia per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali medesime, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A e non siano già state considerate utili ai sensi della lettera a);

c) antropologia: tutte le attività formative afferenti ai settori disciplinari M-DEA 01, M-FIL 03 e ABST/55. Sono utili anche, in relazione alle classi concorsuali, le attività formative afferenti ai settori disciplinari L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03 e ADEA/04 a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini dell'antropologia per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A;

d) metodologie e tecnologie didattiche generali M-PED 03 e M-PED 04, e, in relazione alla classe concorsuale, attività formative afferenti ai settori MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59 e ADES/01, nonché le attività formative afferenti ai settori indicati negli allegati B e C a condizione che, ai sensi del comma 5, sia certificata la loro declinazione nei termini delle metodologie e tecnologie didattiche per gli insegnamenti compresi nelle classi concorsuali, in coerenza con gli obiettivi formativi di cui all'Allegato A.

4. Ciascun percorso è articolato in modo che ogni studente acquisisca i 24 crediti garantendone comunque almeno sei in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari di cui al comma 3. Gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative dei percorsi di cui al presente articolo sono quelli indicati negli allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

5. Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti. Detta certificazione assolve al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e 2, lettera b), del decreto legislativo.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, nei percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori di cui al comma 3, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto. In tal caso la certificazione è rilasciata a cura dell'istituzione universitaria o accademica che ha attivato il percorso formativo stesso. Le strutture didattiche competenti provvedono a quantificare i crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7. Nelle more dell'attuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, per i laureati magistrali e per i diplomati di II livello che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i crediti di cui al comma 3, la certificazione di cui al comma 5 è sostituita da una dichiarazione dell'istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 4

(Contribuzione e diritto allo studio)

1. I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 sono graduati dalle istituzioni universitarie o accademiche sulla base dei medesimi criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267, ferma restando, presso le istituzioni statali, una contribuzione massima complessiva di 500 euro, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti curricolari e aggiuntivi, presso le istituzioni statali.

2. Per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali.

Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici
Regionali per l'Umbria, la Basilicata e il
Molise.

Oggetto: Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60. Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello.

Sono giunte al Dipartimento plurime segnalazioni sull'argomento in oggetto, che richiede pertanto una ulteriore precisazione.

Nella nota AOODPIT prot. n. 1588 del 11 settembre 2020 recante "*Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto*", alla voce "Altro Titolo", si è segnalato, all'attenzione degli uffici tenuti alla validazione dei titoli dichiarati dall'aspirante all'inclusione nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie d'istituto, che: "La procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell'ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida".

Con riguardo alla valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di prima e seconda fascia, la decurtazione riguarda titoli completi (a mero titolo di esempio, un master non può essere dichiarato una volta come master e una seconda volta come titolo per Italiano L2), ma non riguarda gli esami o crediti formativi universitari o accademici (che integrano il titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento per come richiesti dal vigente ordinamento delle classi di concorso) che siano stati acquisiti a seguito di frequenza e superamento dell'esame finale di corsi *post lauream*, quali per l'appunto i master universitari.

I titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall'aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all'accesso alla classe di concorso, con l'attribuzione all'aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.

Con i migliori saluti, e la preghiera della maggiore diffusione della presente,

Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di
formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Marco BRUSCHI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

Ai Direttori delle

Istituzioni AFAM

LORO SEDI

e p.c. Al Capo Dipartimento Formazione Superiore e
Ricerca

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'acquisizione dei "24 crediti formativi accademici" di cui all'art. 5 lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e art. 3 del decreto Ministeriale n. 616/2017.

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Direzione, a seguito di quesiti pervenuti, ritiene opportuno precisare quanto di seguito relativamente alla documentazione e alle attività necessarie per l'acquisizione dei cd. "24 CFA", quali requisito per l'accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

Sulla certificazione "unica" atta all'assolvimento dell'acquisizione dei "24 CFA/CFU" e limite dei costi.

Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, per la partecipazione ai relativi concorsi il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFA/CFU; detta certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall'Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.

Il responsabile del procedimento: clelia.caiazza@miur.it tel +39 06 5849 7016

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma

Telefono: (+39) 06 5849 7744 (opp. 6132/7887) C.F.: 80185250588

Indirizzo e-mail: DGSINFS.segreteria@miur.it Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Nel caso di competenze acquisite nel corso del *curriculum* precedente dello studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall'Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Si evidenzia che tale certificazione "unica" prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra le varie Istituzioni della formazione superiore. Essa dovrà sempre e comunque essere emessa dall'Istituzione presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFA/CFU.

In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, preme sottolineare che:

- a) la singola Istituzione potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa;
tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SAD, CFA, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
- b) sulla base delle suddette attestazioni presso l'Istituzione cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 5 del DM 616/2017.

Per quanto riguarda i costi del certificato finale si rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all'art. 4 commi 1 e 2 del DM 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili.

Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni delle Singole Istituzioni AFAM.

Valutazione dei crediti conseguiti in precedenza

Si precisa che i crediti conseguiti nei SAD/SSD indicati dal D.M. 616/2017 non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.

L'attribuzione dello specifico SAD è attestata dalle Istituzioni AFAM presso cui l'esame è stato sostenuto.

Il responsabile del procedimento: clelia.caiazza@miur.it tel +39 06 5849 7016

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
Telefono: (+39) 06 5849 7744 (opp. 6132/7887) C.F.: 80185250588
Indirizzo e-mail: DGSINFS.segreteria@miur.it Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Laddove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFA in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFA in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria ai fini concorsuali.

Infine si segnala che, i crediti acquisiti all'interno del percorso per i 24 CFA possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di crediti in determinati SAD, per l'accesso alle classi di concorsuali per l'insegnamento.

Sul semestre aggiuntivo

L'accesso ai percorsi formativi di cui all'art. 3 del suddetto DM 616/2017 comporta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dello stesso decreto, l'estensione della durata del corso di studi frequentato dallo studente pari ad un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.

Il semestre aggiuntivo è riconosciuto agli studenti iscritti a un corso accademico triennale e biennale delle Istituzioni AFAM che facciano domanda per acquisire totalmente o anche parzialmente i 24 CFA come crediti aggiuntivi e non curriculari. Tale estensione di durata del corso di studio può avvenire una sola volta nella carriera dello studente. In particolare, se uno studente non completa il percorso per l'acquisizione dei 24 CFA nei tempi previsti e richiede una nuova iscrizione a tale percorso, non usufruisce di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi.

Qualora studenti iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFA concludano il proprio corso di studi, con la discussione della tesi, prima del completamento dell'acquisizione dei 24 CFA, potranno completare tale acquisizione secondo le disposizioni regolamentari delle singole Istituzioni AFAM.

Sulla natura delle attività formative erogate

I percorsi formativi idonei al conseguimento dei 24 CFA ed erogati dalle Istituzioni AFAM sono, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 616/2017, percorsi formativi che i predetti Enti organizzano e configurano in maniera flessibile, sotto forma di attività formative allo studente/candidato secondo le diverse modalità previste (curriculare, aggiuntiva, o extracurriculare).

Il responsabile del procedimento: clelia.catazzo@miur.it tel +39 06 5849 7016

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
Telefono: (+39) 06 5849 7744 (opp. 6132/7887) C.F.: 80185250588
Indirizzo e-mail: DGSINFS.segreteria@miur.it Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it



Inoltre, si evidenzia che le attività formative create *ad hoc* per il percorso di acquisizione dei 24 CFA possono essere inserite nel piano di studi del corso accademico triennale e biennale di ciascuno studente quali attività a libera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo) oppure attraverso la presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l'ordinamento del corso di studio).

Sulla limitazione all'accesso in base alle disponibilità formative delle Istituzioni

Non si ritiene possano introdursi limitazioni numeriche all'accesso degli aspiranti candidati.

Nel caso di difficoltà logistiche della singola Istituzione, la stessa potrà eventualmente attivare Convenzioni con altre Istituzioni, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli del percorso nel corso dello stesso anno accademico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA



Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il responsabile del procedimento: clelia.caiazza@miur.it tel +39 06 5849 7016

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma
Telefono: (+39) 06 5849 7744 (opp. 6132/7887) C.F.: 80185250588
Indirizzo e-mail: DGSINFs.segreteria@miur.it Indirizzo di PEC: dgsinf@postacert.istruzione.it